



Con sentenza del 9 aprile 2021, n. 13421, la Corte di cassazione si è pronunciata sull'an reati ex artt. 423 e 424 del Codice penale, affermando che il reato di danneggiamento richiede, come elemento costitutivo, il sorgere di un pericolo di incendio e pertanto n ogniqualvolta il fuoco appiccato non abbia caratteristiche di un tale pericolo. In assen pericolo di incendio, dunque, sarà configurabile il diverso reato di danneggiamento che patrimonio e non i descritti reati contro la pubblica incolumità.

di **Gino Di Cesare** IUS/17 - DIRITTO PENALE Articolo divulgativo - ISSN 2421-7123

Direttore responsabile *Raffaele Giaquinto*

Pubblicato

Abstract ENG

With sentence of 9 April 2021, n. 13421, the Court of Cassation ruled on the scope of the o art. 423 and 424 of the Criminal Code, stating that the crime of damage followed by constitutive element, the arising of a fire danger and therefore it will not be recognizable started does not have the characteristics of such a danger. In the absence of fire or fire day different crime of damage will be configurable, which is a crime against property and not the against public safety.

Sommario: 1. Premessa; 2. I reati di "Incendio" e di "Danneggiamento seguito da incendio 13421/2021 del 9 aprile 2021; 4. Conclusioni.

1. Premessa

LA CASSAZIONE SUL REATO DI DANNEGGIAMENTO SEGUITO DA INCENDIO

Con la sentenza n. 13421 depositata il 9 aprile 2021, la Prima Sezione della Corte di cassaz costante indirizzo ermeneutico secondo cui

«Il reato di danneggiamento seguito da incendio richiede, come elemento costitutivo, il sor di incendio, sicché non è ravvisabile qualora il fuoco appiccato abbia caratteristiche tali che sorgere detto pericolo per cui, in questa eventualità o in quella nella quale chi, nell'appiccar altrui al solo scopo di danneggiarla, raggiunge l'intento senza cagionare né un incendio r incendio, è configurabile il reato di danneggiamento, mentre se detto pericolo sorge o se delitto contro il patrimonio diventa più propriamente un delitto contro la pubblica incapplicazione, rispettivamente, gli articoli 423 e 424 c.p.»

e rigettava così il ricorso proposto dall'indagato. Quest'ultimo si doleva di violazione di motivazione del provvedimento con cui il Tribunale del riesame di Bologna conferm custodia cautelare nei suoi confronti, perché, a parere del ricorrente, lo stesso Tribunal avrebbe ben motivato sia in ordine all'inquadramento ex art. 423 c.p. del fatto, sia in ordine dell'elemento soggettivo del contestato reato di incendio.

La sentenza assume particolare interesse perché riaccende i riflettori su un settore del diritto delitti contro l'incolumità pubblica, negli ultimi tempi troppo spesso balzato agli onori del seguente commento, dopo una breve analisi del bene giuridico protetto, si passerà dap sistematicamente i reati di «Incendio», ex art. 423 c.p., e di «Danneggiamento seguito da 424 c.p., per poi delineare il percorso argomentativo con cui la Corte di cassazione pervoricorso. Nelle conclusioni si cercherà di dar conto dei motivi per cui la Suprema Corte, così aver correttamente inquadrato la vicenda sotto la cornice del più grave art. 423 c.p.

2. I reati di «Incendio» e di «Danneggiamento seguito da incendio»

I delitti ex artt. 423 e 424 c.p. sono inseriti all'interno del Titolo VI del nostro codic disciplinano i «Delitti contro la pubblica incolumità». Secondo la prevalente dottrina^[1], la contro la pubblica incolumità si ricollega alla nozione di pericolo comune, ossia quel perigenerale tale da estendersi sino a coinvolgere una generalità indeterminata di persone.

I caratteri essenziali di tali delitti sono rappresentati: da una connotazione superindi prospettiva di un pregiudizio verso la generalità dei consociati o comunque di un numer essi; dall'espansività non dominabile degli effetti; da una logica fortemente preventiva che criminose. Si può concludere, quindi, in via di approssimazione che per pubblica incolumi la vita, l'integrità fisica e la salute della collettività, ossia quel complesso di condizioni, gara diritto e dall'ordine giuridico, necessarie per la sicurezza della vita, come beni di ti indipendentemente dal loro riferimento a determinate persone.

L'art. 423 c.p. prevede due distinte fattispecie: al primo comma il c.d. "incendio di cosa «chiunque cagiona un incendio». Al secondo comma, invece, è disciplinato il c.d. "incendi ma solo se «dal fatto deriva pericolo per l'incolumità pubblica». Salta subito agli occh diversa costruzione delle due fattispecie. Infatti, mentre l'incendio di cosa altrui è costru come il classico reato di pericolo presunto o astratto (cioè quel reato in cui il pericolo è dat stessa condotta, senza necessità di ulteriori accertamenti), l'incendio di cosa propria è un re concreto, in cui è necessario che il giudice accerti l'effettiva realizzazione del pericolo per protetto.

La ratio di questo discrimen tra le fattispecie è fatta risalire dalla dottrina^[2] nel principio di dell'ordinamento, in quanto, come noto, il diritto di proprietà implica anche il potere di oggetto del diritto dominicale, per cui sarebbe illogico se l'ordinamento, da una parte, cons di distruggere il proprio bene e, dall'altro, lo punisse per lo stesso motivo.

Per cui il pericolo per la pubblica incolumità nell'incendio di cosa propria andrebbe co elemento costitutivo del reato, perché su di esso pare incentrarsi il disvalore del fatto. I pericolo (con conseguente più preciso accertamento da parte del giudice) discenderebl Legislatore ha così inteso conciliare la tutela della pubblica incolumità con il diritto del prop della cosa propria.

Ne deriverebbe che il danneggiamento della cosa propria deve ritenersi lecito, ma fintanto pericolo alla pubblica incolumità: lettura che renderebbe la fattispecie più aderente ai princi materia di proprietà^[3].

L'art. 424 c.p. punisce chi, «al solo fine di danneggiare la cosa altrui, appicca il fuoco a altrui [...], se dal fatto sorge il pericolo di un incendio. [...]. Se segue l'incendio, si applica dell'art. 423, ma la pena è ridotta da un terzo alla metà». La condotta consiste nell'appiccar propria o altrui, ma deve essere ulteriormente qualificata dal dolo specifico di dannegg l'incendio che ne segue, o il pericolo di esso, è da considerarsi come evento non voluto dall'

Nella norma in esame l'anticipazione della tutela è ancora più evidente, in quanto viene pur indiretto, cioè il pericolo di una situazione a sua volta pericolosa per la pubblica incolumit dunque, è la volontà del Legislatore di punire le condotte dirette a danneggiare beni alt mezzo particolarmente pericoloso e insidioso come il fuoco. Entrambe le fattispecie di cui ruotano intorno all'interpretazione del concetto di incendio, in base alla quale il fatto deve e da una spiccata connotazione di insidiosità, pericolosità, diffusività, tendenza a progr difficile dominabilità delle fiamme.

Caratteristiche delineate già da decenni dalla Corte costituzionale^[4], la quale ha avuto mod alla luce del bene giuridico protetto della pubblica incolumità,

«non è sufficiente un qualunque fuoco volontariamente appiccato sulla cosa altrui 1 l'elemento materiale del delitto [...], ma occorre un'entità dell'incendio ed una colloc incendiata idonee, nelle circostanze date, a porre pericolo per la incolumità pubblica [...] in della violenza, della capacità distruttiva e diffusibilità che il fuoco appiccato deve evidenzia

Tale orientamento interpretativo viene fatto proprio anche dalla successiva giurisprudenza cui non solo si rimarcano le anzidette caratteristiche dell'evento, ma si chiarisce anche c ricorrenza del pericolo di incendio (nel reato ex art. 424 c.p.) va formulato sulla base di postuma, "ex ante" e a base parziale, avuto cioè riguardo alle circostanze esistenti al mome senza alcuna rilevanza dei fattori eccezionali e sopravvenuti, quale l'intervento tempestivo o della persona offesa nello spegnimento delle fiamme^[5].

3. La sentenza n. 13421/2021 del 9 aprile 2021

Premesso quanto detto, va ora ripercorso l'iter logico-motivazionale con cui la Suprema rigetto del ricorso nella sentenza in esame. La Corte di cassazione ritiene esente da vizi log in fatto operata dal Tribunale del riesame di Bologna, secondo cui la vicenda dovrebbe essei

L'indagato si recava nelle pertinenze di un condominio in cui era presente l'auto della per quale aveva avuto poco prima dei dissidi, dato circostanziale che sembrerebbe ricondi ritorsivo dell'azione incendiaria. Individuata l'auto, appiccava il fuoco su di essa e le fian almeno altri tre veicoli, raggiungendo significative proporzioni, tali da richiamare l'attenzio

oculare, il quale, giunto sul posto, trovava l'indagato e lo invitava a chiamare i Vigili del rifiutava categoricamente. L'incendio veniva domato, non senza difficoltà, solo a seguito d forza pubblica allertata dal testimone oculare.

Secondo la Corte di cassazione tutti questi elementi indiziari, in particolare la significa diffusività delle fiamme, evidenziavano l'esistenza degli elementi costitutivi del rea permettevano di ritenere corretta la qualificazione giuridica operata dal Tribunale delle scongiurando la derubricazione del fatto a mero danneggiamento con la riaffermazione del in commento. La pronuncia, tuttavia, non si limita a questo profilo, ma, dopo aver inq all'interno di uno degli articoli a presidio della pubblica incolumità, ritiene corretto anc precedenti interventi giurisprudenziali con cui si giustifica la scelta, nel caso di specie, per ex art. 423 c.p. Invero, la Corte conferma anche il prevalente orientamento^[6] secondo cui

«i delitti di incendio e di danneggiamento seguito da incendio si distinguono in rela psicologico in quanto mentre il primo è connotato dal dolo generico, ovvero dalla vo l'evento con fiamme che, per le loro caratteristiche e la loro violenza, tendono a propagarsi un effettivo pericolo per la pubblica incolumità, il secondo è caratterizzato dal dolo specif voluto impiego del fuoco al solo scopo di danneggiare, senza la previsione che ne deriverà caratteristiche prima indicate o il pericolo di un siffatto evento. Pertanto, nel caso di inca fine di danneggiare, quando a detta ulteriore e specifica attività si associa la coscienza e vi un fatto di entità tale da assumere le dimensioni previste dall'art. 423 c.p., è applicabile qu non l'art. 424 c.p., nel quale l'incendio è contemplato come evento che esula dall'intenzione

In sostanza, secondo l'interpretazione prevalente in giurisprudenza e di tutt'altro avviso ri dottrinaria vista nel precedente paragrafo, nel reato di incendio ex art. 423 c.p. deve riteners la pubblica incolumità non sia un elemento costitutivo del reato, bensì una condizione ob c.d. intrinseca, cioè strettamente correlata all'interesse tutelato, tale che – con riferir psicologico del reato – il fatto sarebbe punibile ogniqualvolta si verifichi la situazio prescindere dal fatto che l'agente l'abbia voluta o se la sia soltanto rappresentata^[7].

4. Conclusioni

LA CASSAZIONE SUL REATO DI DANNEGGIAMENTO SEGUITO DA INCENDIO

Se a una prima lettura la sentenza n. 13421/2021 sembra lasciare qualche per all'inquadramento del fatto all'interno della più grave cornice edittale del reato di incend analisi degli elementi di fatto desumibili, e dalla lettura della precedente giurisprudenza di la dubbi si dipanano.

Invero, nella vicenda caduta sotto la lente di ingrandimento della Suprema Corte e sembrerebbe essere quello del profilo soggettivo del reato, imputabile all'indagato quant dolo eventuale. Infatti, mentre non sussistono dubbi circa la portata delle fiamme e qu

oggettivo del reato, alcune circostanze di fatto avallano la scelta del Tribunale del riconfermata dalla Corte di cassazione, come ad esempio le circostanze che l'imputato, non di vari veicoli vicini all'auto della persona offesa, abbia comunque appiccato il fuoco, ol dato secondo cui, nonostante la vista della pericolosità e vastità delle fiamme sviluppates allertate i Vigili del fuoco, rispondendo all'invito del testimone presente con la frase prov tu».

Tutti dati che convergono verso un'imputazione del fatto quanto meno a titolo di dolo ever quindi di ritenere consumato il più grave reato di incendio e non di danneggiamento segui quale, come visto, la provocazione dell'incendio non deve rientrare nel focus volitivo dell'a

Note e riferimenti bibliografici

- [1] Cfr. LUIGI CORNACCHIA, I delitti contro l'incolumità pubblica, in Diritto penale. Lineamenti CANESTRARI-CORNACCHIA-GAMBERINI-INSOLERA-MANES-MANTOVANI-MAZZACUVA-SGUBBI-ST(Monduzzi Editoriale, sesta edizione, pag. 359 e ss.
- [2] Cfr. FIANDACA-MUSCO, Diritto penale. Parte speciale. Vol. I, Zanichelli, quarta edizione, pag. 500 e ss.
- [3] E, segnatamente, a quello della c.d. funzione sociale della proprietà, ex art. 42, secondo comma, Cost.
- [4] Cfr. sentenza n. 71/1979.
- [5] Cfr. ex multiis Corte di cassazione, Sez. V, n. 47596 del 22 novembre 2019.
- [6] Cfr. sentenza Corte di cassazione, Sez. II, n. 17558 del 08.03.2017.
- [7] Cfr. sentenza Corte di cassazione, Sez. I, n. 29294 del 17.05.2019.
- * Il simbolo {https/URL} sostituisce i link visualizzabili sulla pagina: https://rivista.camminodiritto.it/articolo.asp?id=7343